

COMUNE DI VERGIATE

PROVINCIA DI VARESE




STUDIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

(D.G.R. VII/7868 del 25/1/2002 modificata dalla D.G.R. IX/2762 del 22/12/2011)

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

SETTEMBRE 2011
Aggiornamento:
settembre 2012

Dott. Geol. Mario Lolla



Dott. Geol. MARIO LOLLA – Sesto Calende (VA)
Via Valdona 4 - Tel. 0331 / 921380

Sommario

1. PREMESSA.....	3
Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE	4
Art. 1 - Finalità ed obiettivi	4
Art. 2 - Definizione del reticolo idrico minore	4
Art. 3 - Elaborati di riferimento	5
Art. 4 - Ambito di applicazione	5
Art. 5 - Estensione applicazione	6
Art. 6 - Definizioni.....	6
Art. 7 - Competenze.....	7
Titolo 2 – INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA.....	8
Art. 8 - Norme generali.....	8
Art. 9 - Tombinature	8
Art. 10 - Difese radenti, muri spondali, scogliere e arginature.....	8
Art. 11 - Attraversamenti	9
Art. 12 - Infrastrutture longitudinali.....	10
Art. 13 - Manufatti realizzati in subalveo.....	10
Art. 14 - Opere di difesa.....	11
Art. 15 - Area di rispetto reticolo principale.....	11
Art. 16 - Individuazione fasce di rispetto reticolo minore	11
Art. 17 - Distanze dei corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto.....	11
Titolo 3 – NORME RELATIVE ALLE FASCE DI RISPETTO	13
Art. 18 - Accessibilità al corso d'acqua	13
Art. 19 - Lavori ed attività vietate	13

Art. 20 - Lavori e opere soggetti a concessione. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.....	14
Art.21 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità.....	16
Art.22 - Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico.....	16
Art. 23 - Scarichi nei corpi idrici.....	16
Art. 24 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza.....	17
Art. 25 - Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale.....	18
Art. 26 - Norme per le aree soggette a occasionali fenomeni alluvionali relativi ai corsi d'acqua principali (aree di attenzione).....	18
Art. 27 - Altre norme di riferimento.....	19
Titolo 4 – INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA.....	20
Art. 28 - Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali.....	20
Art. 29 - Criteri generali.....	20
Art. 30 - Richiesta di autorizzazione idraulica.....	20
Art. 31 - Concessione demaniale.....	21
Art. 32 - Classificazione delle concessioni.....	21
Art. 33 - Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica.....	24
Art. 34 - Iter amministrativo.....	24
Art. 35 - Obblighi del concessionario.....	25
Art. 36 - Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca, durata delle concessioni.....	26
Art.37 - Obblighi dei frontisti.....	27
Art. 38 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica.....	28
Art. 39 - Sdemanzializzazioni e modifica limiti area demaniale. Alienazioni.....	28
Art. 40 - Canoni di polizia idraulica.....	28

1. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce la parte normativa dello studio per la definizione del reticolo idrografico minore, redatto secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. del 25 gennaio 2002 n° VII/7868, recentemente modificata dalla D.G.R. del 22 dicembre 2011 n° IX/2762, per l'ordinamento dell'attività di polizia idraulica concernente il reticolo idrografico minore nel Comune di Vergiate (VA).

Le presenti norme intendono definire e regolamentare le funzioni e le competenze in merito al reticolo minore, trasferite ai comuni a seguito della L.R. 1/2000.

Il seguente regolamento, che disciplina gli interventi in aree delimitate dalle fasce di rispetto, è valido per tutti i corsi d'acqua individuati come reticolo idrico minore.

I territori ricadenti nelle fasce individuate secondo la metodologia espressa nell'elaborato tecnico allegato, sono soggetti a particolari vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Titolo 1 – PRINCIPI GENERALI E COMPETENZE

Le presenti norme valgono come prescrizioni da applicarsi a tutte le fasce di rispetto individuate.

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

Il presente quadro normativo disciplina il regolamento di polizia idraulica relativa al reticolo idrico minore del territorio comunale di Vergiate (VA), così come previsto dall'art 3 comma 114 della L.R. 1/2000 e come attuato dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 modificata dalla D.G.R. IX/2762 del 22 dicembre 2011, perseguendo i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia e mantenimento della rete idrica territoriale relativa al reticolo minore;
- Individuazione e definizione delle fasce di rispetto;
- Definizione di uno strumento normativo gestionale delle attività urbanistiche pertinenti agli ambiti di possibile interferenza con il reticolo idrico minore del territorio comunale, teso alla conservazione di un equilibrio territoriale di salvaguardia e di gestione stessa delle acque.

Art. 2 - Definizione del reticolo idrico minore

Si definisce reticolo idrico minore qualsiasi corso d'acqua, scorrente sul territorio comunale, che non appartenga al reticolo idrico principale definito nella D.G.R. IX/2762 del 22 dicembre 2011 Allegato A.

Dalla Tabella allegata si rileva, alla data odierna, che il reticolo idrico principale in Comune di Vergiate è individuato nei seguenti corsi d'acqua:

Num. progr.	Denominazione	Comuni interessati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	N. iscr. el. AAPP.
VA056	Torrente Strona	Somma Lombardo, Casale Litta, Mornago, Arsago Seprio, Vergiate	Ticino	Dallo sbocco valle del ponte dello Strona sulla strada Casale Litta-Crosio	227/C

Il reticolo idrico minore è stato definito confrontando la cartografia ufficiale (C.T.R., I.G.M), l'aerofotogrammetrico comunale e le mappe catastali storiche ed attuali, il tutto verificato da sopralluoghi in sito.

Nome corso d'acqua	Lunghezza asta (metri) in Comune di Vergiate	Foce o sbocco	Provenienza del dato
Rio Lento	3250	Canale Brabbia	Cartografia Ufficiale (IGM,CTR) Mappa catastale
Fosso del Mon Cheri (*)	150	Rio Lento	Cartografia Ufficiale (IGM,CTR) Carta aerofotogrammetrica Rilievo in sito
Riale di Villadosia	2350	Torrente Strona	Cartografia Ufficiale (IGM,CTR) Carta aerofotogrammetrica Rilievo in sito
Fosso Fontana Scepp 1 (*)	200	-	Rilievo in sito
Fosso Fontana Scepp 2 (*)	250	-	Mappa catastale Rilievo in sito
Fosso Casarino	750 (di cui 500 intubati)	Lago di Comabbio	Cartografia Ufficiale (IGM,CTR) Mappa catastale Rilievo in sito
Fosso detto "del Comune"	350	Lago di Comabbio	Cartografia Ufficiale (IGM,CTR) Carta aerofotogrammetrica Rilievo in sito
Torrente Donda	3750 (di cui 650 intubati)	-	Cartografia Ufficiale (IGM,CTR) Mappa catastale
Torrente Stravascia	1100	-	Mappa catastale
Fosso C.na Prada (*)	450	Torrente Strona	Rilievo in sito
Fosso C.na Ciabattino (*)	650	Riale di Villadosia	Cartografia Ufficiale (IGM,CTR) Carta aerofotogrammetrica Rilievo in sito

**Tabella 1 riassuntiva del reticolo idrico minore individuato in territorio di Vergiate (VA)
(*corso d'acqua denominato dallo scrivente)**

E' comunque considerato reticolo idrico minore tutto ciò che per Legge ordinaria o speciale appartiene al demanio idrico.

Art. 3 - Elaborati di riferimento

Costituiscono parte integrante delle presenti norme.

- Tav.1a/1b: Individuazione preliminare del reticolo idrografico;
- Tav.2a/2b: Rete idrografica catastale. Sovrapposizione con la cartografia comunale
- Tav.3a/3b: Carta delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

Al reticolo idrico minore, ovvero ai corsi d'acqua, scorrenti sul territorio comunale, individuati e delimitati negli elaborati cartografici, integranti il presente documento.

Art. 5 - Estensione applicazione

Il presente regolamento si applica anche ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale così come individuato all'art.2.

Art. 6 - Definizioni

Per ogni corso d'acqua le fasce di rispetto sono state individuate secondo le indicazioni dettate dalla D.G.R. IX/2762 del 22 dicembre 2011 tenendo conto principalmente delle indicazioni contenute nello studio geologico di supporto al PRG vigente, redatto ai sensi della LR 12/2005, approvato dalla Regione Lombardia e conforme alla Direttiva Pai.

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- "Reticolo minore": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come da metodologia indicata nella DGR n. 7/13950 del 01/08/2003 Allegato B.
- "Reticolo principale": reticolo idrografico individuato nel territorio comunale come definito nell'apposito elenco del DGR n. 7/13950 del 01/08/2002 Allegato A.
- "Fasce di rispetto": ambito territoriale di pertinenza di ogni corso d'acqua definito come reticolo minore, a cui si applicano le norme del presente documento.
- "Distanza": spazio relativo al rispetto della vigente normativa di polizia idraulica, misurato orizzontalmente in situ.

Art. 7 - Competenze

All'Amministrazione comunale di Vergiate compete l'applicazione del presente regolamento di polizia idraulica, oltre al rispetto di tutte le norme relative ai vincoli territoriali esistenti, alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed in particolare:

1. Pianificazione urbanistica, ovvero autorizzazione o diniego delle attività di trasformazione territoriale nelle aree di rispetto individuate nel presente regolamento;
2. Pianificazione idraulica, ovvero autorizzazione o diniego di opere ed interventi di difesa – regimazione – stabilizzazione e/o di qualunque natura realizzati all'interno dell'alveo; quest'ultimo individuato sia su terreni afferenti al demanio fluviale che su terreni non individuati come demaniali ma ricadenti all'interno del reticolo minore;
3. Vigilanza ed accertamento delle violazioni in materia di polizia idraulica: diffida al ripristino – sanatoria - il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali - Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua;
4. La realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore;
5. Introito dei canoni concessori.

Titolo 2 – INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE IDRAULICA

Art. 8 - Norme generali

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono all'interno della fascia di rispetto, le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Sono pertanto definiti interventi vietati o consentiti, secondo gli indirizzi riportati nelle norme seguenti (artt 20 e succ.) e tali da non essere suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua.

Per gli interventi riguardanti il corso d'acqua e l'alveo sono definibili i principali indirizzi pianificatori.

Art. 9 - Tombinature

Vige il divieto di tombinatura e copertura dei corsi d'acqua ai sensi ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia e relativi regolamenti di applicazione, a meno di ragioni di tutela della pubblica incolumità, dell'igiene pubblica o situazioni particolari.

I criteri di compatibilità idraulica sono in particolare normati dalla direttiva 4 delle Norme di Attuazione del PAI, in particolare ai paragrafi 3.2 e 3.3 per quanto riguarda il "franco minimo".

Art. 10 - Difese radenti, muri spondali, scogliere e arginature

Con riferimento all'Allegato E della DGR 2762/2011 :

"Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;

2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti."

Art. 11 - Attraversamenti

Per quanto riguarda gli attraversamenti da realizzare o esistenti, l'Allegato E della DGR 2762/2011 riporta le seguenti norme di indirizzo:

“Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006).

Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro.

Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;

- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione. L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo.

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;

- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;

- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;

- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;

- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;

- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;

- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmessi ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente.

Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità».

Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.”

Art. 12 - Infrastrutture longitudinali

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente all'alveo che ne riducano la sezione. In caso d'impossibilità di diversa localizzazione esse potranno essere interrate.

Art. 13 - Manufatti realizzati in subalveo

I manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posati ad una quota inferiore a quella raggiungibile a seguito dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Tutti gli interventi dovranno essere comunque difesi dal danneggiamento dovuto dall'erosione del corso d'acqua preferendo in generale tubazioni annegate nel calcestruzzo a sua volta ricoperte da selciato. E' ammesso l'attraversamento con

spingitubo e tubazione rivestita da tubo fodera se le operazioni di infissione non interferiscono con argini o scogliere presenti. L'attraversamento dovrà avvenire perpendicolarmente all'asse dell'alveo.

Art. 14 - Opere di difesa

Sono consentiti tutti gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto dell'alveo. Sono consentiti esclusivamente, per i progetti di sistemazione idraulica e di manutenzione dell'alveo, le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

Art. 15 - Area di rispetto reticolo principale

Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo principale valgono i limiti di rispetto e gli indirizzi previsti dalla vigente normativa (R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e succ. modifiche) ed in particolare l'articolato previsto dal Titolo II "Norme per le fasce fluviali" contenuto nelle Norme di Attuazione del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI),

Art. 16 - Individuazione fasce di rispetto reticolo minore


Per ogni corso d'acqua definito quale reticolo minore, sono individuate, nel territorio comunale, la fascia di rispetto di estensione pari a 10 metri, indicata dettagliatamente sugli elaborati cartografici, con vincolo assoluto di non edificabilità, trasformazione e cambio di destinazione d'uso territoriale, fatto salvo per gli interventi individuati nel successivo art. 20.

All'Allegato B della DGR 2762/2011, si prescrive in particolare:

"L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374."

Art. 17 - Distanze dei corsi d'acqua: delimitazione limiti delle fasce di rispetto

Per l'applicazione del presente regolamento, in base alla vigente giurisprudenza, la distanza dai corsi d'acqua e pertanto l'individuazione dell'ampiezza della Fascia di rispetto, deve intendersi misurata orizzontalmente in situ dal piede arginale esterno (a) o in assenza di rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa (b). Nel caso di sponde stabili o protette le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria (c).



Sezione alveo fluviale con individuazione dei punti di misura delle fasce di rispetto

La misura della fascia di rispetto dovrà sempre essere effettuata con precisione a seguito di rilievo topografico. Nell'eventualità di realizzazione di interventi autorizzati di trasformazione morfologica di aree poste in fregio ai corsi d'acqua che comportino una modifica dei cigli e/o scarpate e/o argini la misura relativa alle fasce di rispetto dovrà intendersi riferita alla situazione finale dopo l'intervento.

Secondo l'Allegato E della Dgr 2762/2011:

“Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1 giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.”

Titolo 3 – NORME RELATIVE ALLE FASCE DI RISPETTO

Definizione delle attività vietate e delle attività ammesse subordinate a verifica ed autorizzazione per le aste torrentizie per le quali è stata determinata la fascia di rispetto con estensione pari a 4, 5 e 10 metri.

Art. 18 - Accessibilità al corso d'acqua

Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

Art. 19 - Lavori ed attività vietate

Sono lavori ed attività vietate (con riferimento all'art. 96 del R.D.523/1904):

- “a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;*
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;*
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;*
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla Autorità idraulica competente;*
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;*
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;*
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;*
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;*
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;*
- m) lo stabilimento di molini natanti.“*

Art. 20 - Lavori e opere soggetti a concessione. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Attualmente le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire, se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono, ai sensi dell'artt.97 e 98 del R.D.523/1904, le seguenti:

- “a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;*
b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'ari. 95, lettera e) del r.d. 523/1904;
d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
h) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici. L'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne essere lesi il regime delle acque e gli interessi pubblici e privati-
i) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie;
j) la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:
- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;*
 - attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;*
 - attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;*
 - tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;*
 - muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;*
 - opere di regimazione e di difesa idraulica;*
 - opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;*
 - scavi e demolizioni;*
 - coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;*
 - chiaviche.*

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite *“le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo»*. Tale diritto, ai sensi dell'ari. 95 comma 1, *«...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in*

generale ai diritti di terzi». Il 2° comma del medesimo articolo detta «l'accertamento di queste condizioni è nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente» che ne rilascia autorizzazione».

Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e per il restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.

Con riferimento all'art. 27 comma 1 della L.R. 12/2005, sono altresì consentiti i seguenti interventi inerenti l'edificio presente all'interno delle fasce di rispetto, come definiti dal comma 1 lettera a) e b):

“a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare.”

Nella Dgg 8947/2007, al paragrafo del Titolo III riguardante **“Lavori e opere che possono essere eseguite previa concessione”**, si prescrive inoltre :

“Gli artt. 97 e 98 del r.d. 523/1904 elencano gli interventi ammessi con concessione, tra i quali, in particolare:

*“- la formazione di argini ed opere che occupano l'area del demanio idrico;- le opere di derivazione d'acqua, i ponti e le opere di attraversamento in generale aeree e in subalveo (gasdotti, fognature, ecc.);
- l'estrazione di materiale inerte.*

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Salvo più precise valutazioni di elementi di fatto, possono quindi astrattamente considerarsi consentiti:

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;

- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;

- la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi richiede di realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;

2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti;

- la realizzazione degli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere): quelli con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse

pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99)».

Art.21 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità

Sono lavori ed attività ammesse, previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e per il restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela, e la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ovvero private ma di pubblica utilità, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che:

- a) non modifichino il regime idraulico naturale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico;
- b) non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico-ambientale prevedendo nel caso le necessarie opere di mitigazione;
- c) non costituiscano ostacolo al deflusso;
- d) non limitino la capacità di invaso ovvero venga dimostrata la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico.

A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità che certifichi il rispetto di tali condizioni

Art.22 - Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Secondo l'Allegato E della DGR 2762/2011, sono soggetti a nulla-osta idraulico:

*“- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine”, senza toccare l'area demaniale;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc)”.*

Art. 23 - Scarichi nei corpi idrici

L'Allegato E della DGR 2762/2011 disciplina, tra i compiti di polizia idraulica, anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua.

“L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui copri idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti.

Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale 4/2006.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso."

Art. 24 - Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

Secondo quanto riportato dall'Allegato E della Dgr 2762/2011:

"È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone."

Art. 25 - Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale

L'Allegato E della DGR 2762/2011 prescrive al riguardo:

"Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

Art. 26 - Norme per le aree soggette a occasionali fenomeni alluvionali relativi ai corsi d'acqua principali (aree di attenzione)

Le suddette aree lungo l'alveo del Torrente Strona, all'esterno della fascia di rispetto, sono potenzialmente interessate da fenomeni di esondazione, ma solo occasionalmente in caso di massima piena, con battenti inferiori al metro, bassa energia e ristagno superficiale a causa della ridotta permeabilità dei terreni.

Esse sono state delimitate sulla base di evidenze morfologiche quali altezza delle sponde ed erosione delle stesse.

Tali aree potenzialmente allagabili sono assolutamente incompatibili con l'edificazione e sono possibili oggettivamente solo interventi di riassetto idrogeologico. Si ha inoltre la necessità di salvaguardare attraverso l'inedificabilità, anche le aree di laminazione fondamentali per il parziale abbattimento dei colmi di piena. Pertanto non sono ammesse nuove costruzioni, costruzioni accessorie e strutture tecniche.

Per le altre attività, interventi e opere consentite previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, si rimanda agli art.20/23 delle presenti norme.

Art. 27 - Altre norme di riferimento

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis)

Titolo 4 – INDIRIZZI TECNICO-AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 28 - Autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali

Ai Comuni sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie concernenti il reticolo idrico minore. A tal fine il Comune dovrà accertare innanzitutto se l'opera in progetto interferisce con aree demaniali per cui richiedere la relativa concessione o se l'opera in questione, ricadente nelle fascia di asservimento idraulico, è autorizzabile ai soli fini idraulici.

Il Comune predisporrà i relativi provvedimenti adeguando, secondo i loro ordinamenti, i decreti e i disciplinari contenuti nell'allegato F della DGR 2762/2011.

Art. 29 - Criteri generali

Nel valutare i progetti e le richieste di polizia idraulica i tecnici incaricati dovranno in generale tenere conto dei criteri di buona tecnica di costruzione idraulica.

In particolare è necessario che le opere previste evitino l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione del corso d'acqua al fine di evitare la riduzione dei tempi di corrivazione e per consentire la massima laminazione delle piene.

Art. 30 - Richiesta di autorizzazione idraulica

In riferimento ad istanze in cui non è prevista l'occupazione di area demaniale, il progetto dovrà essere redatto, con almeno i seguenti documenti tecnici (documentazione minima):

- a) Istanza, del richiedente sottoscritta dal tecnico redattore del progetto, con i dati anagrafici del richiedente, tipologia dell'intervento, ubicazione con indicazione del foglio e mappale e con esplicita dichiarazione di non occupazione di area demaniale.
- b) Documentazione tecnica illustrativa dell'intervento comprendente di:
 - Relazione idraulica/idrologica/idrogeologica, firmata da tecnico abilitato, da cui emerga la compatibilità della proposta.
 - Asseverazione da parte del progettista, in caso di interventi sulle sponde, relativamente a quanto disposto dagli artt. 58 e 95 del T.U 523/1904 (diritto dei proprietari frontisti alla realizzazione di difese).
- c) Tavole tecniche esplicative dell'intervento, comprendenti almeno:
 - Corografia scala 1:10.000 / 1: 5.000;
 - Estratto mappale scala almeno 1:1000;
 - Rilievo topografico stato di fatto quotato con punti fissi riconoscibili in sito, esteso almeno per 50 m a monte e a valle dell'intervento a scala adeguata;
 - Planimetria topografica di progetto quotata a scala adeguata;
 - Sezioni stato di fatto estese a tutto il rilievo, con frequenza minima nell'area di intervento di m 5;
 - Sezioni di progetto con raffronto relativo allo stato di fatto;
 - Adeguata documentazione fotografica dell'area d'intervento;

- Per interventi attinenti ad edifici, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la pianta dell'edificio, sezioni trasversali all'alveo con indicato l'edificio e la quota della piena di riferimento (non inferiore alla Q100) individuata dalla relazione idraulica di verifica, costituente parte integrante del progetto.

Art. 31 – Concessione demaniale

Secondo quanto riportato dall'Allegato E della Dgr 2762/2011:

“...in relazione all'ipotesi di domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza, fatte salve le disposizioni del r.d.l. 1338/36 e ss.mm.ii. e della l. 37/94 e ss.mm.ii.

In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o risponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.”

Art. 32 – Classificazione delle concessioni

L'Allegato E della Dgr 2762/2011 riporta per quanto riguarda la concessione idraulica:

“... è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).

E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale. “

Il DDG 8947/2007 classifica le concessioni:

- “1. per tipo: con occupazione o senza occupazione di area;*
- 2. per durata: pluriennali o temporanee”.*

Si identificano le seguenti tipologie concessorie:

- a) Concessione idraulica senza occupazione di area demaniale*
- b) Concessione idraulica con occupazione di area demaniale”*

che è a sua volta suddivisa in:

- b1) Concessione idraulica con occupazione temporanea di area demaniale*
- b2) Concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale*
- b3) Occupazione permanente del demanio idrico senza la realizzazione di opere”*

a) Concessione idraulica senza occupazione di area demaniale

“Si ha concessione senza occupazione quando l'uso del bene non si traduce nella realizzazione di opere o attività in area concessa (es.: ponte con appoggi su aree esterne a quella demaniale).”

b1) Concessione idraulica con occupazione temporanea di area demaniale

“Nel caso di occupazione del demanio idrico a titolo temporaneo per l'esecuzione di interventi in alveo, nella richiesta di concessione deve essere indicato chiaramente il periodo presumibile di occupazione per effetto dell'esecuzione dell'intervento. La concessione di occupazione temporanea del demanio idrico viene rilasciata con apposito disciplinare, che il richiedente deve sottoscrivere in segno di accettazione, nel quale vengono indicate le condizioni secondo le quali deve essere realizzato l'intervento e gli altri obblighi del concessionario. Il disciplinare di concessione comprende anche l'eventuale autorizzazione di accesso in alveo necessaria alla realizzazione dell'intervento. L'occupazione dell'area demaniale può avvenire solamente dopo che il concessionario abbia ottenuto il disciplinare di concessione e secondo le comunicazioni indicate in esso. Il concessionario è tenuto a trasmettere all'Autorità Idraulica la comunicazione di inizio lavori. Una volta completato l'intervento, il concessionario deve inviare, sempre all'Autorità di cui sopra, la comunicazione di ultimazione lavori e l'attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto ed alle eventuali varianti autorizzate. Per l'occupazione temporanea del demanio idrico il richiedente è tenuto a versare il canone di concessione demaniale, il cui importo impone è calcolato in proporzione al periodo di occupazione effettivo risultante dalle predette dichiarazioni”.

b2) Concessione idraulica con occupazione permanente di area demaniale

Nel caso di una occupazione permanente di area demaniale,

“preventivamente alla realizzazione di opere viene rilasciata al proprietario dell'opera stessa la concessione di occupazione permanente del demanio idrico. Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione permanente è di diciannove anni con possibilità di proroga della concessione. Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad anni trenta. Rimane, comunque sempre a discrezione dell'Autorità Idraulica, la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.”

b3) Occupazione permanente del demanio idrico senza la realizzazione di opere

L'occupazione permanente del demanio idrico senza la realizzazione di opere, riguarda in particolare

- occupazione ad uso agricolo (verde prativo, attività di pascolo, colture varie);*
- occupazione ad uso industriale (deposito materiale inerte, deposito auto, deposito legname);*
- occupazione ad uso parcheggio;*

• occupazione per manifestazioni culturali, sportive.

In questo caso la relazione descrittiva allegata alla domanda di concessione deve espressamente contenere la quantificazione della superficie che si intende occupare, espressa in metri quadrati, e le modalità di utilizzo dell'area. In relazione a tale tipologia si suggerisce, salvo richiesta motivata del concessionario, di adottare un termine standard di sei anni."

Per le opere ammesse e previste secondo l'Art. 20 (Lavori e opere soggetti a concessione. Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale), sulla base di quanto espresso nella Dgg. 8947/2007, il progetto

"dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati in modo da avere un franco minimo di 1 m tra l'intradosso dell'opera e il livello previsto per l'acqua, con riferimento ad una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni. Nel caso di corsi d'acqua «fasciati» la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B ($T = 200$ anni). Nel calcolo non potranno essere prese in considerazione opere di laminazione delle piene previste ma non realizzate. Si potrà valutare di volta in volta la possibilità di tenere in considerazione opere i cui lavori siano in fase di realizzazione. E comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quella di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione. In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, dovrà essere condotta una verifica sul fatto che l'attraversamento non provochi ostruzioni e condizionamenti delle modalità di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità sull'intorno, il tecnico dovrà valutare:

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;
- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- il riconoscimento della necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità dell'opera.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzia elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente. Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità» comprensivo dell'indicazione degli importi economici, ai fini dell'inserimento, da parte dell'Autorità di bacino, negli elenchi del quadro dei fabbisogni propedeutici alla programmazione finanziaria triennale. Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.”

Art. 33 - Indirizzi relativi alla verifica di compatibilità idraulica

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di criteri per l'analisi idraulica (PAI), la compatibilità idraulica verrà valutata individuando i rischi che l'intervento in progetto potrebbe comportare. In generale si valuterà che l'intervento non costituisca ostacolo al libero deflusso delle acque e che le strutture non siano a rischio.

In particolare le relazioni di compatibilità idraulica ed idrologica dovranno essere condotte secondo le seguenti disposizioni:

- Le relazioni devono essere redatte in maniera chiara ed esauriente ed essere accompagnate dai dati necessari per consentire il controllo e la verifica puntuale di tutti i calcoli eseguiti.
- Lo scenario del rischio idraulico deve essere definito con riferimento alla portata con tempo di ritorno almeno centenario. L'adozione di portate con tempi di ritorno inferiori deve considerarsi del tutto eccezionale e deve comunque essere evidenziata ed adeguatamente motivata.

Art. 34 - Iter amministrativo

La pratica dovrà essere consegnata al protocollo comunale. Il responsabile dell'Area Tecnica provvederà in proprio o attraverso altro personale dell'Ufficio Tecnico ad istruire la pratica, nelle modalità dei tempi di

Legge delle pratiche edilizie soggette ad autorizzazione e nella salvaguardia dei principi di accelerazione e trasparenza di cui alla L. 241/90 e della DGR 2762/2011.

Il Responsabile dell'Area Tecnica potrà avvalersi per l'esame della pratica della Conferenza dei Servizi come previsto dall'art 14 e segg. della L. 241/90 quando convergono più interessi pubblici. A conclusione dell'iter procedurale il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà al rilascio del provvedimento autorizzativo o a diniegarlo con provvedimento motivato. Il provvedimento sarà esposto all'albo pretorio Comunale per 15 giorni.

Art. 35 - Obblighi del concessionario

Per quanto riguarda gli obblighi del concessionario, l'Allegato E della DGR 2762/2011 prescrive:

“L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente. La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (v. Allegato C).

Il canone :

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10).

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone, a cui si aggiunge l'imposta regionale se dovuta (l.r. n. 10/2009, art. 6, c. 9). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento su conto corrente regionale dedicato.

Nel caso in cui il Concessionario opti per il versamento su conto corrente regionale, nel decreto con cui si formalizza il provvedimento concessorio (v. Allegato F), occorrerà procedere all'accertamento e contestuale impegno della somma corrispondente”.

Art. 36 - Cessione/subconcessione, subingresso mortis causa, modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca, durata delle concessioni

L'Allegato E della DGR 2762/2011 riporta al riguardo:

“Cessione/subconcessione

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o «sub concedere» a sua volta senza l'espreso consenso dell'amministrazione.

Subingresso mortis causa

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).

Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa sine titolo l'area demaniale.

E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

Modifica

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.

Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

Rinnovo

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Rinuncia

Se il Concessionario rinuncia alla concessione:

- *a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso;*
- *su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale;*
- *il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.*

Decadenza

La concessione decade in caso di:

- *modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;*

- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
- omesso pagamento del canone annuale;
- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento.

Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

Revoca

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 19 anni (diciannove), con possibilità di rinnovo della stessa.

Per le opere di pubblica utilità, realizzate da un ente pubblico, la durata può essere elevata ad un massimo di anni 30 (trenta).

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.”

Art.37 - Obblighi dei frontisti

L'Allegato E della DGR 2762/2011 prescrive:

“Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi».

E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

Il DDG 8947/2007 riporta inoltre in particolare:

“I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni qualsivoglia danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo comportare problematiche al buon regime del corso d'acqua nonché pericolo per la pubblica incolumità.

Dovranno inoltre informare tempestivamente l'Autorità Idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che potrebbe, ingenerare le problematiche e i pericoli di cui al precedente capoverso.

Se le operazioni di manutenzione di cui al primo capoverso rientrano nella casistica per la quale è necessaria l'autorizzazione, questa dovrà essere ottenuta preventivamente.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui sopra”.

Art. 38 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso / autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art.14 della legge 47/85.

Art. 39 - Sdemanzializzazioni e modifica limiti area demaniale. Alienazioni

Le sdemanializzazioni sono normale dall'art. 5 della L. 37/94 e dalla DGR 14 gennaio 2005 n. VII/20212.

Il comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Le alienazioni sono normate dalla L. 212/03 e dal d.d.g. 17 luglio 2006 n. 8270.

Occorre inoltre fare riferimento all'articolato della Legge 37/94 (artt. 1-3-4) che modifica alcuni articoli del Codice Civile relativamente ai “terreni abbandonati dalle acque correnti”,all”alveo abbandonato” e ai “mutamenti del letto dei fiumi derivanti dal regolamento del suo corso”.

Art. 40 - Canoni di polizia idraulica

Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi assoggettati al pagamento dei canoni ed alla quantificazione degli stessi, nonché alle modalità di introito e gestione dei proventi si fa riferimento all'allegato C della D.G.R. 2762/2011 e alle determinazioni annuali aggiornate con apposito atto regionale, ai sensi della l.r. n. 34/1998 e ss.mm.ii.